



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 64 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1818/16 del 29.11.2016 emessa nel giudizio PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA- LIBERO CONSORZIO COMUNALE, COMUNE di MESSINA e COMUNE di TAORMINA contro CIPOLLA ANTONINO.</b>
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10  
In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 7° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si rinvia con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Raneri e Composto) su 10 Consiglieri presenti.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1818/16 del 29.11.2016 emessa nel giudizio PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA-LIBERO CONSORZIO COMUNALE, COMUNE di MESSINA e COMUNE di TAORMINA contro CIPOLLA ANTONINO.**

Premesso che con Decreto Ingiuntivo n. 491/2015 del 16/05/2015, R.G. n. 2236/2016 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, veniva ingiunto al Comune di Taormina, unitamente al Libero Consorzio Comunale ( ex Provincia Regionale di Messina), al Comune di Messina ed al Comitato Taormina Arte, di pagare la complessiva somma di € 4.197,34 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese di giudizio liquidate in 450,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;

che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo è stata proposta opposizione dal Comune di Messina, dal Comune Taormina e dalla Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina);

che in data 20/12/2016 prot. com.le n. 25305, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1818/2016 - R.G. n. 3419/2015, del 29/11/2016, depositata in cancelleria il 29/11/2016, con cui il Giudice del Tribunale di Messina Sezione Lavoro

a) ha rigettato le opposizioni del Comune di Taormina, del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 491/2015 del 16/05/2015 dichiarandolo esecutivo; per cui il Comune di Taormina è debitore , in solido con Comitato Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina della somma di 4.197,34 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite dello stesso procedimento monitorio ammontanti ad euro 450,000 oltre oneri accessori di legge;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.680,00, oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le somme da rifondere al Sig. Cipolla Antonino ammontano complessivamente ad € **7.370,00**, sulla base della seguente specifica:

- 23

Somme scaturenti dal **D.I. n. n. 491/2015:**

▶ sorte capitale	€ 4.197,34
▶ rivalutazione + interessi	€ 64,97
▶ onorari liquidati nel D.I..	€ 450,00
▶ spese generali 15% (su 450,00)	€ 67,50
▶ C.P.A. 4% (su € 517,50)	€ 20,70
▶ Iva 22% (su € 538,20)	€ 118,40
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>	<b>€ 4.918,91</b>

Somme scaturenti dalla **Sentenza n. 1818/2016** :

▶ compensi previsti in sentenza	€ 1.680,00
▶ spese generali 15% (su € 1.680,00)	€ 252,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.932,00)	€ 77,28
▶ Iva 22% (su € 2.009,28)	€ <u>442,04</u>

TOTALE COMPLESSIVO: € **2.451,32**

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato

sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;  
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
  - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
  - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
  - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed

essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;


Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore del sig. Cipolla Antonino, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di **€ 7.370,23**, quale ammontare complessivo scaturente dalla somma derivante da :
  - a) **D.I. n. 491/2015** pari ad **€ 4.918,91** per la quale il Comune di Taormina è debitore in solido con Comitato Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina
  - b) **Sentenza n. 1818/2016** pari ad **€ 2.451,32** per la quale il Comune di Taormina è debitore in solido con Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina;

2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

  
**IL SINDACO**  
**Dott. Eligio Giardina**

Sentenza n. 1818/2016 pubbl. il 29/11/2016  
RG n. 3419/2015

Comune di Taormina  
Protocollo Generale  
N. 0025305 del 20/12/2016



\* 0 0 0 1 2 8 4 4 9 0 \*

TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

016533

Cautela

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12.06  
2016

Il Giudice Unico del Lavoro dott.ssa G.D'UVA,  
all' udienza del 29 novembre 2016  
ha emesso e pubblicato – ex art 429 cpc – la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di RG 3419/2015, cui sono stati riuniti i procedimenti  
nn. 3487/2015 e 3526/2015 vertenti tra:

- 1 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA (già PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA LIBERO CONSORZIO COMUNALE), in persona del Sindaco metropolitano p.t., con sede in Messina corso CAVOUR , 86 rappresentata/o e difesa/o dall'avv. G. CALLIPO del foro di Palmi
- 2 COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G. DE DOMENICO presso il cui studio sito in Messina, v.le Luigi Cadorna, n. 2, è elettivamente domiciliato
- 3 COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. SCUDERI elettivamente domiciliato presso lo studio avv. Giacomo Orlando sito in Messina, via G. Venezian, n. 16

OPPONENTI

CONTRO

CIPOLLA ANTONINO n. a Taormina (ME) il 6 luglio 1963, rappresentato e difeso dall'avv. F. PANEBIANCO, presso il cui studio sito in Messina, via del Vespro, n.



Sentenza n. 1818/2016 pubbl. il 29/11  
RG n. 3419/2

100, è elettivamente domiciliato

OPPOSTO

OGGETTO. Opposizione a decreto ingiuntivo

### SVOLGIMENTO IN FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23/06/2015 la Provincia Regionale di Messina Libero Consorzio Comunale, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante p.t., adiva questo Giudice del Lavoro per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2015 emesso dal Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro il 16/05/2015 nel procedimento iscritto al n. 2236/2015 RG in forza del quale essa, in solido con il Comune di Messina ed il Comune di Taormina, era stata condannata al pagamento, in favore di Cipolla Antonino, del complessivo importo di € 4.197,34, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di TFR e di spettanze retributive per il periodo luglio 2014 – agosto 2014 in ragione dell'attività lavorativa da quello svolta alle dipendenze del Comitato Taormina Arte.

Parte ricorrente deduceva l'illegittimità, nonché l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto sotto diversi profili.

Innanzitutto, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso unicamente nei confronti di soggetti terzi rispetto quello che aveva autonomamente assunto l'obbligazione di pagamento con il ricorrente in via monitoria, evidenziando, tra l'altro, la totale estraneità degli stessi rispetto ognuno degli aspetti fondamentali del rapporto intercorrente fra il Comitato Taormina Arte ed il lavoratore e costitutivi del preteso credito rappresentato nel provvedimento giudiziale richiamato, e, pertanto, in subordine, formulava espressa istanza di *vocatio in ius* del Comitato.

Quindi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che il Comitato Taormina Arte dovesse qualificarsi quale ente strumentale della Regione Siciliana e sulla circostanza che lo *status* di componente dello stesso non potesse, da solo, definirsi condizione sufficiente a determinare l'insorgere di un'obbligazione di

pagamento (a suo carico) da rendersi in favore di un soggetto unicamente entrato in rapporto con il detto Comitato.

Tanto premesso, la provincia Regionale chiedeva che questo Tribunale volesse annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, con riferimento ad essa, l'insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento per le causali di cui al provvedimento giudiziale impugnato.

In subordine, chiedeva che il Comitato Taormina Arte venisse condannato a manlevarla da qualsiasi somma di denaro che essa avrebbe, eventualmente, dovuto corrispondere al ricorrente in via monitoria e, quindi, nell'ipotesi in cui tale circostanza per ultima prospettata si fosse realizzata, chiedeva che la somma ad essa addebitata venisse quantificata in misura non superiore ad un terzo rispetto al complessivo importo ingiunto, con vittoria di spese.

Il 14 gennaio 2016 si costituiva Cipolla Antonino, ex dipendente del Comitato Taormina Arte, che esponeva di aver chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto solo dopo aver ripetutamente (ed invano) sollecitato lo stesso Comitato, nonché i suoi "*componenti esclusivi*", fra cui la Provincia Regionale di Messina, a provvedere al pagamento, nei suoi confronti, delle dovute spettanze retributive.

Deduceva la nullità del ricorso in opposizione per violazione della normativa sulle modalità di notifica via PEC della documentazione estratta dai fascicoli digitali, in quanto parte ricorrente, all'atto di notificare il ricorso, nonché il decreto di fissazione di udienza, piuttosto che ricorrere ai c.d. "duplicati informatici", aveva fatto ricorso alle c.d. "copie informatiche", decadendo, pertanto, dal diritto di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo e non permettendo, altresì, ad essa parte opposta di conoscere l'esatto contenuto del fascicolo.

Quindi, parte opposta deduceva un ulteriore motivo di invalidità del ricorso esponendo che nella relata di notifica parte ricorrente aveva ommesso di indicare l'elenco pubblico dal quale era stato estratto l'indirizzo del destinatario.

Chiedeva venisse concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i requisiti necessari per una pronuncia giudiziale che muovesse in tal senso e, con riferimento alle eccezioni sollevate da parte ricorrente, esponeva:

- che la *vocatio in ius* del Comitato Taormina Arte, per le ragioni dedotte in comparsa, non si sarebbe potuta avere, in quanto il decreto ingiuntivo n. 491/2015, che era stato, altresì, emesso e notificato nei confronti del Comitato, non era stato, da questo, opposto entro i termini perché non divenisse definitivo;
- che l'estraneità della Provincia Regionale di Messina rispetto l'obbligazione formalmente assunta dal Comitato Taormina Arte con il lavoratore dovesse ritenersi totalmente smentita dalla circostanza che questa aveva partecipato all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2014 dell'ente di cui era membro;
- che la trasformazione, come previsto dall'art. 35, l.r. n. 2/2002, del Comitato Taormina Arte in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non era mai stata attuata, ragion per cui non potesse lo stesso (Comitato) definirsi ente strumentale della Regione Siciliana.

Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, che questo Giudice volesse rigettare il ricorso in opposizione per i vizi formali precedentemente richiamati, quindi, nel merito, chiedeva che venisse dichiarato valido il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della parte opponente, con vittoria di spese.

Con ricorso depositato il 25/06/2015 il Comune di Messina, in persona del proprio Sindaco legale rappresentante p.t., adiva questo Giudice del Lavoro per proporre, a sua volta, opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo opposto dalla Provincia Regionale di Messina.

In particolar modo, evidenziava che la natura di ente strumentale della Regione Siciliana del Comitato Taormina Arte potesse desumersi da tutto un elenco di circostanze dettagliatamente esposte in ricorso che avrebbero, altresì, escluso, con ogni probabilità, la possibilità che un'obbligazione di pagamento per le prestazioni rese dal lavoratore opposto potesse configurarsi in capo al Comune di Messina,

stante, semmai, la circostanza che il solo Comune di Taormina, per ragioni indicate in ricorso, avrebbe potuto, eventualmente, rispondere delle obbligazioni formalmente assunte dal Comitato con il ricorrente in via monitoria.

Chiedeva, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui il Comune di Messina, in solido con gli altri enti, veniva condannato all'adempimento della prestazione di pagamento in favore del lavoratore, con vittoria di spese.

Il 21 gennaio 2016 si costituiva Cipolla Antonino che, analogamente a quanto fatto nel giudizio di opposizione promosso dalla Provincia Regionale di Messina, ad eccezione dei soli vizi di nullità del ricorso che erano stati in esso (giudizio) evidenziati, deduceva in comparsa quanto dedotto in esso procedimento, formulando le medesime conclusioni.

Con ricorso depositato il 25/06/2015 anche il Comune di Taormina, in persona del proprio Sindaco p.t., adiva questo Giudice del Lavoro per opporsi al medesimo decreto ingiuntivo che era già stato impugnato dalla Provincia Regionale di Messina e dal Comune di Messina in separati ed a sé stanti procedimenti.

Analogamente a quanto fatto dagli altri enti che avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2015, il Comune di Taormina eccepiva la nullità del provvedimento giudiziale opposto sulla base della non configurabilità di obblighi posti a carico dello stesso ente per le prestazioni che erano state rese dal lavoratore nei confronti del Comitato Taormina Arte, evidenziando che in alcun modo si sarebbe potuto applicare il principio della responsabilità solidale dei membri del comitato di cui all'art. 41 c.c., attesa la natura di ente pubblico del Comune di Taormina e tenuto conto che esso non aveva, in alcun modo, assunto specifici impegni finanziari nei riguardi del ricorrente in via monitoria come più volte pronunciato dalla S.C..

Quindi, chiedeva che questo Giudice volesse annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per la parte in cui il Comune di Taormina era condannato in solido con gli altri enti all'adempimento della prestazione di pagamento nei confronti del lavoratore, con vittoria di spese.

Sentenza n. 1818/2016 pubbl. il 29/11/2016  
RG n. 3419/2015

Il 21 gennaio 2016 si costituiva Cipolla Antonino che deduceva in comparsa quanto fatto con riferimento agli altri due giudizi di opposizione promossi avverso il medesimo decreto ingiuntivo, con formulazione delle medesime conclusioni.

All'udienza del 09/02/2016, il Giudice, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva dei vari procedimenti, disponeva la riunione degli stessi a quello iscritto al n. 3419/2015 RG (giudizio promosso dalla Provincia Regionale) e concedeva termine per note che venivano depositate.

All'udienza del 29/11/2016 la causa veniva decisa.

Il decreto ingiuntivo oggetto dei vari giudizi di opposizione (riuniti nel presente procedimento) è stato, da questo organo giudicante, emesso sul presupposto dell'adeguata prova che parte ricorrente, Cipolla Antonino, aveva fornito circa la sussistenza, per il periodo 20/03/2014 - 31/08/2014, di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Comitato Taormina Arte.

Preliminarmente, va disattesa la richiesta della Città Metropolitana di Messina di chiamata in giudizio del Comitato Taormina Arte, in quanto, oltre alla considerazione che lo stesso, parimenti destinatario del decreto ingiuntivo n. 491/2015, non ha inteso proporre opposizione al DI - con la conseguenza della esecutività del medesimo nei suoi confronti ove in presenza di sua rituale e tempestiva notifica - la solidarietà tra i diversi enti debitori non integra ipotesi di litisconsorzio necessario.

Le ragioni per cui, quindi, si è proceduto alla condanna in solido degli altri enti pubblici costitutivi del Comitato risiedono, pertanto, nella circostanza che lo stesso (Comitato Taormina Arte) non gode di personalità giuridica, motivo per cui trova applicazione il disposto dell' art. 41, co. 1, c.c., *"Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte"*.

Ciononostante, ognuna delle parti che ha proposto ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ha eccepito, facendo leva sulla presunta natura di ente strumentale della Regione Siciliana del Comitato Taormina Arte, il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendosi, a loro dire, configurare in capo ad esse la

titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento, nonché la relativa responsabilità solidale per l'adempimento della stessa, in quanto alcun impegno finanziario era stato personalmente assunto nei confronti dell'opposto secondo le modalità disciplinate nel TUEL e nelle corrispondenti leggi regionali sull'assetto finanziario e sull'assunzione degli obblighi da parte degli enti locali siciliani.

Tuttavia, va rilevato come parte opposta abbia prodotto copia del Conto Consuntivo per l'anno 2014 del Comitato Taormina Arte, alla cui approvazione ha preso parte ciascuno degli enti oppositori il decreto ingiuntivo, nel quale, ovviamente, era previsto, tra l'altro, il capitolo relativo agli stipendi del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato nonché quello relativo agli stipendi del personale tecnico.

Ai sensi, infatti, dell'art. 3 dell'atto in Notar Paderni del 16/04/1996, Rep. n. 48583 (che ha novato la convenzione sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina, dal Comune di Messina e dal Comune di Taormina il 17/02/1983 per dar vita al "Comitato Taormina Arte"), le parti oppositori rispondono delle obbligazioni assunte dal Comitato Taormina Arte in quanto questo " ... .. gestirà fondi erogati dalla Regione Siciliana, dagli stessi Enti aderenti (Provincia, Comune di Messina e Comune di Taormina), nonché da qualsivoglia soggetto di diritto pubblico o privato. La responsabilità della gestione dei predetti fondi è regolata dal Codice Civile".

Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va rigettata e le parti oppositori vanno condannate al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo ex BM 10 marzo 2014 e con la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 dello stesso decreto.

PQM

intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Provincia Regionale di Messina Libero Consorzio Comunale (oggi Città Metropolitana di Messina) con ricorso depositato il 23/06/2015, su quella proposta dal Comune di Messina con ricorso depositato il 25/06/2015 nonché su quella proposta dal Comune di Taormina con ricorso depositato il 25/06/2015, ciascuno in

Sentenza n. 1818/2016 pubbl. il 29/  
RG n. 341

persona del rispettivo legale rappresentante p.t., successivamente riuniti, avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2015, emesso il 16/05/2015 dal Giudice del tribunale del Lavoro di Messina, sulle istanze di Cipolla Antonino, così provvede:

- A) Rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- B) Condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in € 1.680,00 in favore di Cipolla Antonino, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.

Messina, li 29 novembre 2016

Il Giudice Unico del Lavoro  
G.D'Uva


PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017


Taormina \_\_\_\_\_

  
Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina \_\_\_\_\_

*S.1818/16* *Prm. 819/17*  
Il Responsabile *€ 7.370,23*  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto  




# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 48/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1818/16 del 29.11.2016 emessa nel giudizio PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA- LIBERO CONSORZIO COMUNALE, COMUNE di MESSINA e COMUNE di TAORMINA contro CIPOLLA ANTONINO.**

Premesso che con Decreto Ingiuntivo n. 491/2015 del 16/05/2015, R.G. n. 2236/2016 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, veniva ingiunto al Comune di Taormina, unitamente al Libero Consorzio Comunale ( ex Provincia Regionale di Messina), al Comune di Messina ed al Comitato Taormina Arte, di pagare la complessiva somma di € 4.197,34 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese di giudizio liquidate in 450,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;

che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo è stata proposta opposizione dal Comune di Messina, dal Comune Taormina e dalla Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina);

che in data 20/12/2016 prot. com.le n. 25305, è stata notificata al Comune di Taormina la sentenza n. 1818/2016 - R.G. n. 3419/2015, del 29/11/2016, depositata in cancelleria il 29/11/2016, con cui il Giudice del Tribunale di Messina Sezione Lavoro

a) ha rigettato le opposizioni del Comune di Taormina, del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 491/2015 del 16/05/2015 dichiarandolo esecutivo; per cui il Comune di Taormina è debitore, in solido con Comitato Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina della somma di 4.197,34 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite dello stesso procedimento monitorio ammontanti ad euro 450,000 oltre oneri accessori di legge;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con Città Metropolitana di Messina (ex Libero

Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.680,00, oltre accessori di legge; Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

• - le somme da rifondere al Sig. Cipolla Antonino ammontano complessivamente ad € **7.370,00**, sulla base della seguente specifica:

Somme scaturenti dal **D.I. n. n. 491/2015**:

▶ sorte capitale	€ 4.197,34
▶ rivalutazione + interessi	€ 64,97
▶ onorari liquidati nel D.I.	€ 450,00
▶ spese generali 15% (su 450,00)	€ 67,50
▶ C.P.A. 4% (su € 517,50)	€ 20,70
▶ Iva 22% (su € 538,20)	€ 118,40
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>	<b>€ 4.918,91</b>

Somme scaturenti dalla **Sentenza n. 1818/2016** :

▶ compensi previsti in sentenza	€ 1.680,00
▶ spese generali 15% (su € 1.680,00)	€ 252,00
▶ C.P.A. 4% (su € 1.932,00)	€ 77,28
▶ Iva 22% (su € 2.009,28)	€ 442,04
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>	<b>€ 2.451,32</b>

**VISTO ed ACCERTATO**

di riconoscere, a favore del sig. Cipolla Antonino, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **7.370,23**, quale ammontare complessivo scaturente dalla somma derivante da :

- a. **a) D.I. n. 491/2015** pari ad € **4.918,91** per la quale il Comune di Taormina è debitore in solido con Comitato Taormina Arte, Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina
- b. **b) Sentenza n. 1818/2016** pari ad € **2.451,32** per la quale il Comune di Taormina è debitore in solido con Città Metropolitana di Messina (ex Libero Consorzio Comunale - Provincia Regionale di Messina) e Comune di Messina;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio,

subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE  
*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dr.ssa Carrubba Rossana*



---

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE